



# **REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA**

*Approvato nella seduta consiliare del 28 gennaio 2025*

Il presente Regolamento ha lo scopo di specificare le modalità di adempimento rispetto alla disciplina in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), ad integrazione di quanto già previsto nel Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dall'ODCEC.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 disciplina il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 2-bis comma 2 del D.Lgs. 33/2013 prevede che la medesima disciplina in queste materie in vigore per le pubbliche amministrazioni, sia applicabile, in quanto compatibile, anche agli enti pubblici economici e agli ordini professionali.

Come precisato dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, la trasparenza rappresenta un tema di centrale importanza per l'efficacia e la correttezza dell'azione amministrativa e di crescente attualità, sia per avviare un percorso condiviso di semplificazione e standardizzazione degli obblighi di pubblicazione a carico degli enti, sia per garantire una maggiore accessibilità e leggibilità dei dati pubblici in un'ottica di *accountability*.

## **OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

Per tali ragioni l'ODCEC si impegna a favorire una chiara, completa e tempestiva pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 nella misura in cui questi sono compatibili con la natura e l'attività dell'Ordine.

In tale attività si tiene conto altresì di quanto specificato dalla Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

Nella citata Delibera, l'Autorità indica, innanzitutto, alcune esclusioni dell'obbligo di pubblicare per i seguenti dati:

- art. 10 "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione" con riferimento alle disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della performance (co. 4) e alla predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla performance (co. 6, 8);
- art. 20 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale";
- art. 29, "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", co. 2;
- art. 31, "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione", co. 1, limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione;

- art. 38, "Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche", co. 2;
- art. 39 "Pianificazione e governo del territorio";
- art. 40 "Informazioni ambientali".

Vengono altresì effettuate alcune precisazioni relativamente ai seguenti obblighi di pubblicazione:

- pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, d.lgs. 33/2013).

Gli ordini e i collegi territoriali pubblicano lo Statuto, ove presente, o altro atto organizzativo, anche di natura regolamentare, che disciplina l'attività e l'organizzazione della categoria professionale di riferimento; le leggi regionali che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza degli ordini; il codice di condotta e codice disciplinare e il codice deontologico della categoria professionale di riferimento;

- pubblicazione dei dati sull'organizzazione dell'amministrazione (art. 13 d.lgs. 33/2013):

gli ordini e i collegi professionali non sono tenuti a pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze (lett. a) e dell'indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale (lett. b). Si conferma, invece, l'obbligo di pubblicazione dei dati dell'organizzazione dell'ordine o del collegio professionale mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino anche i nomi dei dirigenti o dei "responsabili degli uffici", ove non vi siano dirigenti (lett. c); nonché dell'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (lett. d);

- pubblicazione dei dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013):

gli ordini e collegi professionali pubblicano in tabella i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale o altre articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale;

- pubblicazione dei dati sulla contrattazione integrativa, (art. 21, co. 2, d.lgs. 33/2013):

gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati sulla contrattazione integrativa, ove stipulata;

- pubblicazione dei dati relativi al bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1 e 1-bis, d.lgs. 33/2013):

gli ordini e i collegi professionali pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle

entrate e sulle spese. Per la spiegazione semplificata si può pubblicare, in alternativa, la relazione del Tesoriere, ove redatta;

- pubblicazione dei dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31, d.lgs. 33/2013):

gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati relativi agli atti degli organismi di controllo, o altri con funzioni analoghe, comunque denominati, sull'attività e l'organizzazione;

- pubblicazione dei dati sui servizi erogati (art. 32, d.lgs. 33/2013):

gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli resi agli associati;

- pubblicazione delle informazioni necessarie per i pagamenti informatici (art. 36, d.lgs. 33/2013):

gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati sui pagamenti facendo riferimento al sistema di pagamenti informatici PagoPa. Nelle sole more dell'adeguamento a quest'ultimo, continua ad essere pubblicato l'IBAN;

- pubblicazione di dati su interventi straordinari e di emergenza (art. 42, d.lgs. 33/2013):

gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati solo ove siano stati effettuati tali interventi.

Si allega al presente Regolamento l'Allegato 2) "Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi nazionali territoriali alla Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, che riepiloga gli obblighi di pubblicazione cui deve adempiere l'ODCEC, i dati di cui è richiesta la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", la sottosezione in cui devono essere inseriti, il riferimento normativo e i termini di aggiornamento.

## OPERATIVITÀ

La referente per la pubblicazione dei dati richiesti è individuata nella Sig.ra Emanuela Viotto, dipendente dell'ODCEC.

La pubblicazione dei dati avviene nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nel Regolamento UE 679/2016. Al riguardo il d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

Tutte le dipendenti sono tenute a fornire tempestivamente i dati oggetto di pubblicazione e a verificarne periodicamente la completezza della pubblicazione.

Le dipendenti sono informate e formate relativamente alla disciplina della trasparenza e al presente Regolamento.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) effettua verifiche periodiche e può sollecitare la pubblicazione di eventuali dati carenti o mancanti.

Annualmente, secondo i termini previsti da ANAC, il Collegio dei revisori effettua il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione attraverso la specifica piattaforma messa a disposizione dall'Autorità medesima.

L'accesso civico è gestito dal RPCT, secondo le modalità previste dal Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.